

Regolamento per la realizzazione nel territorio Comunale impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica

Art. 1- Finalità

Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia regolamentare assegnata ai Comuni in materia di governo del territorio, individua norme per il corretto inserimento degli **impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica** nel territorio comunale.

L'Amministrazione comunale promuove la realizzazione degli impianti di che trattasi nel rispetto e nella salvaguardia del territorio agricolo, montano, collinare, allo scopo di preservarlo da ogni tipo di intervento che produca consumo del suolo e che determini una diminuzione delle superfici destinate alla produzione agricola di pregio e l'aggressione del paesaggio rurale.

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/03 gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Conseguentemente il Comune di Schiavi Di Abruzzo, nel riconoscere l'importanza strategica della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si pone la finalità di consentire l'installazione degli impianti di che trattasi nel territorio rurale, fermo restando quanto riportato all'art. 4 e successivi del presente Regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Sono esclusi dall'obbligo del rispetto del presente Regolamento gli impianti alimentati ad energia eolica finalizzati esclusivamente alla produzione di energia elettrica per autoconsumo (*), fatto salvo il rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie previste dal vigente P.R.G. qualora l'impianto sia poggiato su una struttura edilizia.

Il presente Regolamento si applica anche agli interventi di attività edilizia libera, così come specificati nell'Allegato al D.M. 10/09/2010 "*Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi*" - Parte II, punti 11 e 12.

Sono fatte salve in ogni caso le norme vigenti in materia di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, nonché quelle in materia di beni culturali e paesaggio.

() Impianti per i quali i soggetti proponenti impieghino l'energia prodotta dall'impianto in modo da acquisire il titolo di autoproduttore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che stabilisce che autoproduttore è colui che autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta su base annua.*

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:** le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
- **Impianto eolico e/o minieolico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia eolica in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione dei basamenti delle torri e

- delle opere connesse;
- **Opere accessorie o connesse:** cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, cabine elettriche, strade di servizio, ecc.;
- **Territorio rurale:** l'insieme delle aree classificate in base allo strumento urbanistico generale vigente come zona territoriale omogenea E (agricola) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e comunque aventi quale destinazione d'uso esclusiva la "conduzione agricola".

Art. 4 - Aree non idonee

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti alimentati ad energia rinnovabile alimentati da fonte eolica devono comunque considerarsi non idonee le aree rurali non ricadenti all'interno del perimetro così come indicato all'interno della planimetria allegata poiché si intende considerare quell'area come destinata all'utilizzo della produzione energetica locale.

Tale scelta viene effettuata nel rispetto del potenziale energetico comunale poiché la stessa rappresenta l'area più idonea per lo sfruttamento della risorsa in particolar modo per le caratteristiche orografiche.

Le restanti aree del territorio restano precluse al loro sfruttamento energetico in quanto per la loro intrinseca utilizzazione, costituiscono tradizione locale agroalimentare da tutelare.

Inoltre vanno rispettate le distanze di sicurezza dagli impianti eolici esistenti e/o autorizzati e/o in corso di autorizzazione; Andrà in ogni caso interessato l'esercente dell'impianto eolico esistente al fine di valutare l'esistenza o meno di possibili interferenze in caso di nuove iniziative.

Sono fatti salvi i divieti previsti dall'art. 10 della Legge 21/11//2000 n. 353 per le zone boscate ed i pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco.

Art. 5 - Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale.

Considerate le caratteristiche del territorio comunale, la sua vocazione agricola volta alla produzione di eccellenza e la necessità di tutelare il relativo paesaggio e limitare il consumo di suolo agricolo per finalità diverse dalla produzione agro-alimentare di qualità, fatte salve le norme in materia ambientale (VIA - VAS - VI), al fine di evitare che l'insediamento e l'esercizio degli impianti possa compromettere o interferire negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, nel territorio rurale idoneo la realizzazione di tutti gli impianti disciplinati dal presente Regolamento, di qualsiasi potenza nominale, è subordinata al rispetto e all'attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:

- deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora sia necessaria, la nuova viabilità di accesso dovrà rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti; in particolare dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenati naturali. Con gli stessi materiali dovranno essere realizzati anche gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
- la viabilità interna al sito d'impianto, da indicare accuratamente nelle planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, se ritenuto necessario, con materiale naturale eco-compatibile. È assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanente lo stato dei luoghi.
- le infrastrutture (cabine elettriche, etc.), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate;
- la superficie agricola non interessata dall'impianto e dalla viabilità dovrà essere mantenuta esclusivamente ad uso agricolo;
- gli impianti ricadenti su suoli che risultino tra loro confinanti, ovvero contigui tra loro, che risultino essere di unica proprietà, si configurano come unico impianto;
- non deve essere modificato in maniera sostanziale l'assetto idrogeologico del terreno preesistente;
- dovrà essere garantita la corretta tenuta delle aree, provvedendo, se necessario, alla falciatura e, in generale, alla corretta ed ordinata manutenzione del sito e alla corretta regimazione delle acque;
- tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, interrati;
- la superficie interessata dall'intervento, così come tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, ecc.), dovranno essere delimitati da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc.);

- le pale costituenti l'impianto eolico o minieolico devono garantire tra loro una distanza minima (misurata dall'asse dei pali di sostegno) pari al triplo del diametro del rotore;
- i generatori dovranno essere del tipo a bassa velocità, dotati di profili alari tali da ridurre l'impatto sonoro e opportunamente colorati per accentuare la percezione del rischio da parte dell'avifauna e certificati dalla normativa IEC sulla base della normativa vigente.

Art. 6 - Interventi di minimizzazione degli impatti

La scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere che per le fasi di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

- A. il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già disturbato o alterato;
- B. dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento delle superfici da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- C. al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni;
- D. di nei caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto, essi andranno accuratamente indicati;
- E. nel corso della gestione ordinaria dell'impianto dovranno essere utilizzate tecniche rispettose dell'ambiente, non dovranno essere utilizzati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area;
- F. nella tenuta delle aree interessate dagli impianti non dovranno essere utilizzati i diserbanti per il controllo delle erbe infestanti, attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia;
- G. tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dalla costruzione e gestione dell'impianto dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 7 - Dismissioni dell'impianto e ripristino dei luoghi

Il soggetto esercente è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Pertanto alla cessazione delle attività del medesimo, pena la riscossione da parte dell'Ente dell'intera somma vincolata con la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di cui al successivo articolo 8, il proponente deve:

- A. comunicare al Comune entro 30 giorni la data di definitiva cessazione delle attività;
- B. inoltrare al Comune, non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio;
- C. ripristinare lo stato dei luoghi all'uso agricolo. La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo, e in ogni caso quando l'impianto rimane inattivo per un periodo superiore a 12 mesi.

In ogni caso dovrà essere garantita la rimozione completa delle linee elettriche di competenza dell'esercente (poiché quelle cedute al gestore di rete vanno considerate necessarie alla pubblica funzione) ed il conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8 - Concorso alla promozione e alla diffusione degli impianti derivanti da fonti rinnovabili

I proponenti la realizzazione di impianti oggetto di autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs. 387/2003 (o altre forme autorizzative) dovranno concorrere, mediante l'individuazione di misure compensative, da definire in sede di conferenza dei servizi, in misura non superiore al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, al miglioramento ambientale correlato alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, al miglioramento dell'efficienza energetica, alla diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e alla sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi (Allegato 2 al D.M. 10/09/2010, punto 2).

A tale fine i proponenti dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, nella quale saranno stabiliti l'ubicazione, le caratteristiche e le modalità di esecuzione di tali opere, nonché le garanzie di esatto adempimento alle prescrizioni imposte nel presente regolamento.

Art. 9 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare all'istanza, oltre a quella prevista al punto 13, Parte III, dell'Allegato al D.M. 10/09/2010 (nel caso di autorizzazione unica) e dalla vigente normativa in materia edilizia, dovrà contenere quanto segue:

1. certificazione, catastale ed urbanistica, del/i terreno/i interessato/i;
2. progetto di schermatura verde dell'impianto;
3. progetto dell'impianto di allaccio alla rete elettrica;
4. analisi del bacino visuale corredato dei seguenti elaborati:
 - 1) carte della visibilità, ovvero planimetrie ad ampia scala, in cui sono evidenziate le aree da cui l'impianto risulta visibile e i relativi punti sensibili;
 - 2) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto e foto inserimenti dell'impianto da punti di vista significativi;
 - 3) sezioni ambientali relative ad ambiti significativi nell'intorno dell'intervento;
 - 4) planimetria di insieme della zona con indicati gli eventuali altri impianti autorizzati ed in itinere, al fine di valutare la cumulabilità degli impatti visivi;
 - 5) atto di impegno al perfezionamento dei contratti fidejussori a garanzia del ripristino dei luoghi prima dell'inizio dei lavori;
 - 6) atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 9 del presente regolamento (se del caso);
 - 7) particolari di recinzione;
 - 8) caratteristiche degli elementi tecnologici utilizzati;
5. titolo di utilizzazione dei suoli (titolo di proprietà o altro titolo regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate);
6. copia del documento di identità del dichiarante e/o richiedente; 6. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) aggiornato dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori, congiuntamente alla documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 10 - Procedure e competenze

Le procedure e le competenze autorizzative al fine del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modifica, al potenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per il funzionamento degli impianti sono regolate dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, dalle Linee guida nazionali emanate con D.M. 10/9/2010 e dalle vigenti e pertinenti disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo.

La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Le attività di cui al comma precedente sono regolate, secondo un criterio di proporzionalità:


- A. dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- B. dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del D.L.vo 28/2011, ovvero
- C. dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11, del citato D.L.vo 28/2011.

Art. 11 - Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore hanno fatto istanza di autorizzazione unica e/o autorizzazione abilitativa semplificata e per i quali non sia stato ancora avviato il procedimento unico, ovvero non sia stata indetta la conferenza di servizi istruttoria, in attuazione dell'art.12 del D. Lgs. n. 387/2003. Si applica, altresì, a tutte le procedure per le quali non risulti perfezionato, alla data della sua entrata in vigore, il titolo alla esecuzione dell'intervento (sia che non abbiano ancora conseguito tutti gli atti di assenso dovuti, sia che risultino sospese per richiesta di integrazione documentale).

Art. 12 - Rinvio. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia.

Art. 13 - Entrata in vigore. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio on line del Comune.



Scala

1:18.750

Sistema di Riferimento

GAUSS-BOAGA Fuso Est

Data di stampa

25/09/2014

COORDINATE

N.O. E: 454.863 N: 4.632.883

S.E. E: 460.019 N: 4.630.183



GeoPortale Regione Abruzzo